

# REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## Atti amministrativi

### GIUNTA REGIONALE

**Atto del Dirigente a firma unica:** DETERMINAZIONE n° 3757 del 05/04/2011

**Proposta:** DPG/2011/4314 del 04/04/2011

**Struttura proponente:** SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA  
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

**Oggetto:** COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER L'ATTUAZIONE DEL D.LGS. 49/2010 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2007/60/CE RELATIVA ALLA VALUTAZIONE E ALLA GESTIONE DEI RISCHI DI ALLUVIONI

**Autorità emanante:** IL DIRETTORE - DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

**Firmatario:** GIUSEPPE BORTONE in qualità di Direttore generale

**Luogo di adozione:** BOLOGNA data: 05/04/2011

**DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E  
DELLA COSTA  
IL DIRETTORE**

Visti:

- la Direttiva 2007/60/CE del 23 ottobre 2007 "relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni" (in seguito Direttiva 2007/60/CE), che istituisce un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all'interno della Comunità;
- il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni" che ha recepito la Direttiva 2007/60/CE;
- il Decreto Legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, recante "Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque";

Visto altresì il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale", che, all'art. 64, ha ripartito il territorio nazionale in distretti idrografici;

Premesso che:

- la Direttiva 2007/60/CE prevede che la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni sia effettuata da parte degli Stati Membri per ciascun distretto idrografico o

unità di gestione attraverso un percorso articolato in tre fasi così distinte:

- fase 1: valutazione preliminare del rischio di alluvioni (da effettuarsi entro il 22 dicembre 2011);
  - fase 2: elaborazione di mappe della pericolosità e del rischio di alluvione (entro il 22 dicembre 2013);
  - fase 3: predisposizione ed attuazione di piani di gestione del rischio di alluvioni (entro il 22 dicembre 2015);
- in particolare, la Direttiva 2007/60/CE individua, all'art. 7, il Piano di Gestione del rischio di alluvioni come lo strumento conoscitivo, strategico e operativo attraverso cui gli Stati membri devono definire obiettivi appropriati per la gestione dei rischi di alluvioni, ponendo l'accento sulla riduzione delle potenziali conseguenze negative che un simile evento potrebbe avere per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e l'attività economica e, se ritenuto opportuno, su iniziative non strutturali e/o sulla riduzione della probabilità di inondazione;
- l'elaborazione dei piani di gestione del rischio di alluvioni previsti dalla Direttiva 2007/60/CE e dei piani di gestione dei bacini idrografici previsti dalla Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 (in seguito Direttiva 2000/60/CE), che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, rientrano nella gestione integrata dei corsi d'acqua e del loro ambito; i due processi dovrebbero pertanto sfruttare le reciproche potenzialità di sinergie e benefici comuni, tenuto conto degli obiettivi ambientali della Direttiva 2000/60/CE, garantendo l'efficienza e un razionale utilizzo delle risorse;

Preso atto che:

- il citato D.Lgs. n. 49/2010, per poter adempiere alle scadenze imposte dalla Direttiva 2007/60/CE, prevede le seguenti tappe, successive e tra loro concatenate:
- a) fase 1: valutazione preliminare del rischio di alluvioni (da effettuarsi entro il 22 settembre 2011);

- b) fase 2: elaborazione di mappe della pericolosità e del rischio di alluvione (entro il 22 giugno 2013);
  - c) fase 3: predisposizione ed attuazione di piani di gestione del rischio di alluvioni (entro il 22 giugno 2015);
- il D.Lgs. n. 49/2010 prevede, inoltre, all'art. 3 che agli adempimenti in esso riportati provvedano le autorità di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 152/2006, alle quali, ai sensi dell'art. 67 dello stesso decreto, compete l'adozione dei piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico;
  - l'art. 11 del D.Lgs. n. 49/2010 prevede, altresì, che le autorità di bacino distrettuali possano stabilire di non svolgere la valutazione preliminare del rischio se hanno deciso, prima del 22 dicembre 2010, di elaborare mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni e di stabilire piani di gestione del rischio di alluvioni conformemente a quanto previsto dal medesimo decreto;
  - in base all'art. 6 del D.Lgs. n. 49/2010 le mappe della pericolosità di alluvioni devono contenere:
    - a) la perimetrazione delle aree geografiche che potrebbero essere interessate da alluvioni secondo tre scenari (alluvioni rare di estrema intensità, alluvioni poco frequenti, alluvioni frequenti);
    - b) per ogni scenario di cui al punto precedente a) i seguenti elementi: estensione dell'inondazione; altezza idrica o livello, caratteristiche del deflusso (velocità e portata);
  - in base al medesimo art. 6 del D.Lgs. n. 49/2010 le mappe del rischio di alluvioni indicano le potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni, nell'ambito degli scenari sopra descritti e prevedono le quattro classi di rischio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1999, espresse in termini di:
    - a) numero indicativo degli abitanti potenzialmente interessati;

- b) infrastrutture e strutture strategiche (autostrade, ferrovie, ospedali, scuole, etc);
- c) beni ambientali, storici e culturali di rilevante interesse presenti nell'area potenzialmente interessata;
- d) distribuzione e tipologia delle attività economiche insistenti sull'area potenzialmente interessata;
- e) impianti di cui all'allegato I del Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che potrebbero provocare inquinamento accidentale in caso di alluvione e aree protette potenzialmente interessate, individuate all'allegato 9 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006;
- f) altre informazioni considerate utili come le aree soggette ad alluvioni con elevato volume di trasporto solido e colate detritiche o informazioni su fonti rilevanti di inquinamento;

Rilevato che, in attesa della piena operatività delle Autorità di Bacino distrettuali previste all'art. 63 del D.Lgs. n. 152/2006, il D.Lgs. n. 219/2010 dispone:

- all'art. 4, c. 1, lett. b, che "le autorità di bacino di rilievo nazionale, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e le regioni, ciascuna per la parte di territorio di propria competenza, provvedono all'adempimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49. Ai fini della predisposizione degli strumenti di pianificazione di cui al predetto decreto legislativo n. 49 del 2010, le autorità di bacino di rilievo nazionale svolgono la funzione di coordinamento nell'ambito del distretto idrografico di appartenenza";
- all' art. 4, c.3, che "l'approvazione di atti di rilevanza distrettuale è effettuata dai comitati istituzionali e tecnici delle autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico a cui gli atti si riferiscono se non già rappresentate nei medesimi comitati";

Rilevato, altresì, che:

- ai fini del rispetto del termine del 22 dicembre 2010 e sulla base delle competenze individuate dai dispositivi sopra richiamati, le Autorità di bacino di rilievo nazionale hanno comunicato, prima della suddetta scadenza, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di aver stabilito, previa decisione presa dalle Regioni per il territorio di rispettiva competenza, di non svolgere la valutazione preliminare del rischio di alluvioni di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 49/2010, avvalendosi della pianificazione di bacino vigente, in quanto ritenuta sufficiente e adeguata a fornire le informazioni di cui alla valutazione preliminare stessa, e di provvedere all'elaborazione di mappe della pericolosità e del rischio, nonché alla predisposizione di strumenti di pianificazione per la gestione del rischio, come risulta dai verbali della seduta del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno e del fiume Tevere del 21 dicembre 2010 e dal Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 76 del 22 dicembre 2010;
- per quanto concerne la Regione Emilia-Romagna, tale decisione è stata assunta dai Comitati Tecnici dell'Autorità di bacino del Reno, dell'Autorità di Bacino Interregionale Marecchia-Conca e dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli rispettivamente in data 14 dicembre 2010, 9 dicembre 2010 e 3 dicembre 2010;

Considerato che il territorio della Regione Emilia-Romagna ricade:

- nel distretto idrografico Padano, per la porzione del territorio regionale già facente parte dell'Autorità di bacino del fiume Po costituita, ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, e s.m.i., con D.P.C.M. 10 agosto 1989;
- nel distretto idrografico dell'Appennino Centrale per la porzione del territorio regionale facente parte del Comune di Verghereto su cui insistono le sorgenti del fiume Tevere;
- nel distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale per la porzione del territorio regionale già facente parte, ai sensi della L. n. 183/1989, dell'Autorità di bacino del Reno, costituita con l'intesa, approvata dal

Consiglio della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 3108 del 19 maggio 1990, tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Toscana, dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, costituita con L.R. n. 14 del 29/03/1993 e dell'Autorità di Bacino Interregionale Marecchia-Conca, costituita con l'intesa, approvata dal Consiglio della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 587 del 21 luglio 1991, tra la Regione Emilia-Romagna, la Regione Marche e la Regione Toscana;

Dato atto che:

- per dare attuazione agli adempimenti sopra richiamati le Autorità di Bacino del fiume Po, del fiume Arno e del fiume Tevere hanno attivato gruppi di coordinamento istituzionali e gruppi di lavoro tecnici, ai quali partecipano i rappresentanti delle Regioni interessate;
- la partecipazione della Regione Emilia-Romagna ai citati gruppi, in base al quadro normativo sopra delineato, tuttavia, si configura diversamente in quanto, per il distretto Padano e dell'Appennino centrale, il territorio regionale è già ricompreso nell'ambito dell'Autorità di Bacino nazionale corrispondente (Po e Tevere), mentre per il distretto dell'Appennino settentrionale, la porzione della Regione interessata non è già anche ricompresa nel bacino del fiume Arno e dunque, per tale ambito, la Regione è direttamente chiamata a rispondere all'adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 49/2010, avendo l'Autorità di Bacino del fiume Arno esclusivamente la funzione di coordinamento all'interno del distretto idrografico di appartenenza;

Considerato pertanto che:

- nell'ambito dell'attuazione della Direttiva 2007/60/CE sul territorio regionale ricadente all'interno del distretto dell'Appennino settentrionale e in virtù del ruolo attivo assegnato alla Regione Emilia-Romagna dal D.Lgs. n. 219/2010, sia necessario prevedere un forte raccordo e coordinamento tra i vari soggetti che, a vario titolo, risultino possedere specifiche competenze sul tema della gestione del rischio di alluvioni;
- sia opportuna la creazione di uno specifico gruppo di lavoro al fine di individuare e condividere gli obiettivi e le priorità di azione, stabilire un cronoprogramma dettagliato delle attività, tale da consentire il

rispetto dei tempi dettati dal D.Lgs. n. 49/2010, definire le metodologie relativamente ai diversi temi che andranno affrontati, razionalizzare le attività, sviluppare sinergie ed accrescere le competenze, nel rispetto delle linee di azione definite dall'Autorità di Bacino del fiume Arno in qualità di coordinatore del distretto medesimo;

- Ritenuto che il citato Gruppo di lavoro possa far riferimento alle competenze e alle professionalità reperibili presso i Servizi della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa, presso l'Autorità di Bacino del Reno, l'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli e l'Autorità di Bacino Interregionale Marecchia-Conca, e presso l'Agenzia Regionale di Protezione Civile;
- Valutato che, per ottemperare a quanto disposto dal D.Lgs. n. 49/2010, i compiti principali da attribuire al Gruppo di lavoro sono i seguenti:
  - individuazione, in relazione anche alle risorse disponibili e alle scadenze dettate dal D.Lgs. n. 49/2010, degli obiettivi e degli ambiti di lavoro prioritari (corsi d'acqua o tratti di corsi d'acqua, linea costiera o parti di essa, etc) per i quali predisporre nuove mappe di pericolosità o adeguare quelle esistenti, nel rispetto della pianificazione di bacino vigente e tenuto conto della valutazione preliminare del rischio;
  - in relazione agli obiettivi individuati, definizione di un cronoprogramma dettagliato delle attività, tale da consentire di rispettare le scadenze di cui al D.Lgs. n. 49/2010;
  - predisposizione, entro il 22 giugno 2013, delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni, omogenee a scala regionale, fatto salvo quanto già predisposto nell'ambito della pianificazione di bacino vigente;
  - predisposizione degli elementi a supporto dell'elaborazione del piano di gestione delle alluvioni;
  - nell'ambito delle attività di cui sopra, analisi di metodologie omogenee e scientificamente basate, da proporre per l'applicazione a scala di distretto, relativamente ai seguenti temi generali:

- individuazione delle aree che potrebbero essere interessate da alluvioni per i diversi scenari indicati nel D.Lgs. n. 49/2010, con particolare riferimento ai corpi idrici arginati, alle aree costiere, al reticolo di bonifica e al reticolo minore;
- rischio residuo di collasso arginale;
- definizione di criteri atti a valutare la vulnerabilità e il rischio;
- valutazione dell'effetto dei cambiamenti climatici;
- valutazione delle conseguenze di fenomeni alluvionali con elevato volume di sedimenti trasportati e colate detritiche sull'evoluzione delle piene fluviali;

Ritenuto altresì che il Gruppo di lavoro, per la sua attività, adotti il metodo della collegialità, si riunisca in relazione alle esigenze di lavoro e possa articolarsi in sottogruppi per facilitarne l'operatività;

Preso atto che, con note agli atti della Direzione o per le vie brevi, sono stati designati dai Responsabili dei Servizi Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica, del Servizio geologico, sismico e dei suoli e del Servizio Tutela e Risanamento della risorsa acqua, nonché dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile e dai Segretari Generali dell'Autorità di Bacino del Reno, dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli e dell'Autorità di Bacino Interregionale Marecchia-Conca, i propri rappresentanti in seno al citato Gruppo di lavoro;

Valutato di assegnare la funzione di coordinatore del Gruppo di lavoro all'ing. Piermario Bonotto, Responsabile del Servizio difesa del suolo, della costa e bonifica e quale suo sostituto l'ing. Patrizia Ercoli, avente anche la funzione di referente organizzativo per lo svolgimento di tutti i compiti di carattere operativo, istruttorio e gestionale;

Ritenuto pertanto opportuno costituire il Gruppo di lavoro a carattere temporaneo, a norma dell'art. 40, comma 1, lettera m) della L.R. n. 43/2001, nonché del punto 2.2.1 degli "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali", in allegato alla D.G.R. n. 2416/2008;

Richiamate le deliberazioni della Giunta Regionale n. 1057 del 24 luglio 2006; n. 1663 del 27 novembre 2006; n. 2416 del 29 dicembre 2008 e s.m.i.; n. 1377 del 20 settembre 2010; n. 2060 del 20 dicembre 2010;

Attestata la regolarità amministrativa;

D E T E R M I N A

- 1) di costituire, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, il Gruppo di lavoro per l'attuazione, nel territorio regionale ricadente nel distretto dell'Appennino settentrionale, del D.Lgs. 49/2010 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, composto dai seguenti collaboratori, individuati dai rispettivi Responsabili di Servizio:

Servizio difesa del suolo, della costa e bonifica:

- Piermario Bonotto, Responsabile del Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica;
- Patrizia Ercoli;
- Monica Guida;
- Elena Medda;
- Carlo Albertazzi;
- Roberto Montanari;

Servizio Tutela e Risamento risorsa Acqua:

- Camilla Iuzzolino;

Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli:

- Luisa Perini
- Marco Pizziolo;

Agenzia Regionale di Protezione Civile:

- Cosimina Ligorio;
- Valeria Pancioli;

Autorità di Bacino del fiume Reno:

- Paola Maldini;
- Lorenza Zamboni;
- Gabriele Strampelli;
- Domenico Preti;

Autorità di Bacino Interregionale Marecchia-Conca:

- Mauro Mastellari;

Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli:

- Gabriele Cassani;
- Alberto Pistocchi

- 2) di dare atto che la responsabilità del Gruppo di lavoro è in capo al Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa;
- 3) di individuare l'ing. Piermario Bonotto, Responsabile del Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica, quale coordinatore del Gruppo di lavoro e quale suo sostituto l'ing. Patrizia Ercoli, avente anche la funzione di referente organizzativo per lo svolgimento di tutti i compiti di carattere operativo, istruttorio e gestionale;
- 4) di stabilire che il Gruppo di lavoro svolgerà le sue attività in ordine alle funzioni, ai compiti ed ai criteri di funzionamento come in premessa e fino alla data del 31 dicembre 2013;
- 5) di stabilire che il Gruppo di lavoro possa essere integrato anche da altri collaboratori regionali o esperti di altri enti qualora se ne ravvisasse la necessità;
- 6) di dare comunicazione dell'adozione del presente atto ai soggetti indicati al precedente punto 1) e ai rispettivi Responsabili di Servizio e ai Segretari generali.

Dott. Giuseppe Bortone

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giuseppe Bortone, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2011/4314

IN FEDE

Giuseppe Bortone